

Allegato "A" all'atto raccolta n. 3989

STATUTO

"LABoratorio per la GOVernance dei beni comuni - LabGov Ente del terzo settore"

Articolo 1

Denominazione - sede - durata

1. È costituita l'Associazione denominata **"LABoratorio per la GOVernance dei beni comuni - LabGov Ente del terzo settore"**.

2. L'Associazione potrà far uso della denominazione abbreviata **"LabGov ETS"**.

L'Associazione, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, ricomprende nella denominazione anche l'indicazione di ente del terzo settore o l'acronimo ETS, con gli estremi dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

3. L'Associazione ha la propria sede legale a **Roma**, viale Gorizia 17, c.a.p. 00198. Il Consiglio Direttivo può modificarla a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

4. Rappresentanze, delegazioni ed uffici potranno essere istituiti in Italia ed all'estero.

5. L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Ambito di operatività

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e opera sull'intero territorio italiano.

2. L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

3. L'Associazione può istituire sedi secondarie locali, a livello provinciale o regionale.

Articolo 3

Scopi dell'Associazione

L'associazione svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

dell'attività', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5 comma 1 lett. e codice terzo settore);

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. f codice terzo settore);

- formazione universitaria e post-universitaria (art. 5 comma 1 lett. g codice terzo settore);

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5 comma 1 lett. h codice terzo settore);

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 codice terzo settore (art. 5 comma 1 lett. i codice terzo settore);

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5 comma 1 lett. z codice terzo settore).

1. In particolare, l'Associazione ha la finalità di promuovere la collaborazione civica, la governance collaborativa e policentrica per i beni comuni italiani, ossia forme di collaborazione fra soggetti pubblici, privati, della società civile organizzata e del terzo settore, della scuola e delle università, singoli o gruppi di cittadini, nelle attività di cura, manutenzione, protezione, restauro, recupero, riuso, anche temporaneo, rigenerazione, rivitalizzazione, valorizzazione, promozione culturale dei patrimoni culturali, archeologici, storici, artistici, ambientali, urbani, in particolare di periferia, industriali, infrastrutturali e digitali italiani, anche privati, da intendersi come patrimoni comuni, collettivi e condivisi (d'ora in avanti anche i "patrimoni comuni italiani" o "beni comuni italiani") per i quali si renda necessario condividere la responsabilità sociale, economica e istituzionale al fine di garantirne l'introduzione o il ripristino di forme di fruizione collettiva, il miglioramento della qualità estetica ed architettonica, usi produttivi che generino nuova economia e nuove possibilità di occupazione ovvero usi sociali che generino nuove forme di coesione sociale e territoriale, nonché il sostegno agli istituti e ai luoghi della cultura e della conoscenza, oltre che a progetti culturali ed educativi elaborati anche da enti locali nelle periferie urbane, interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree e spazi urbani ed in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano su progetti presentati da cittadini singoli e associati, la promozione dell'innovazione sociale e dell'economia collaborativa, attraverso la elaborazione di progetti, pratiche, politiche pubbliche, campagne di comunicazione e/o la raccolta di

fondi utili e funzionali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione. Più in particolare, l'Associazione si prefigge lo scopo di:

- a) aggregare esperti di diverso profilo portatori di competenze utili ai patrimoni comuni italiani e in particolare ma non in via esclusiva, giuristi, comunicatori, esperti di fundraising, creativi, anche digitali, archeologi, esperti e storici dell'arte, architetti e urbanisti, economisti urbani e del territorio;
- b) creare una banca dati dei patrimoni comuni italiani e dei soggetti interessati alla tutela e alla manutenzione dei patrimoni comuni;
- c) creare e distribuire l'identità "LabGov" o altre identità funzionali alle attività dell'Associazione;
- d) attivare raccolta di fondi e risorse, mobilitare e favorire la collaborazione fra cittadini, innovatori sociali, esperti, soggetti del terzo settore, parti sociali, filantropi e istituzioni filantropiche, imprese sociali e altri soggetti impegnati a produrre impatto collettivo, imprese socialmente e territorialmente responsabili o che vogliano produrre valore condiviso, scuole, università, istituzioni culturali e istituzioni pubbliche;
- e) promuovere erogazioni liberali o sponsorizzazioni da parte di privati, filantropi, istituzioni filantropiche, imprese;
- f) gestire siti culturali e ambientali e altri patrimoni comuni italiani garantendone una fruizione attiva e condivisa oltre alla manutenzione ordinaria, in collaborazione con cittadini attivi e innovatori sociali;
- g) sviluppare programmi educativi e di alta formazione, metodologie scientifiche e operative, progettualità ed esperienze di partecipazione politica innovativa, cittadinanza attiva, condivisione economica e collaborazione civica per la tutela, rigenerazione, gestione e manutenzione dei beni comuni italiani;
- h) avviare o collaborare all'avvio di start-up innovative e imprese sociali per la gestione, fruizione e manutenzione dei beni comuni italiani;
- i) promuovere e svolgere attività di ricerca scientifica per favorire la diffusione di una cultura innovativa nel campo dell'innovazione urbana e locale sostenibile attraverso un approccio centrato sulla governance dei beni comuni, sulle green emerging technologies, sulla sustainable inno-preneurship e sulla sustainable governance;
- l) promuovere e sviluppare iniziative e progetti condivisi di ricerca, sviluppo e innovazione nel campo dei settori della lett. (i, per creare sinergie e collaborazioni con il sistema imprenditoriale, industriale e con ogni altro ente pubblico o privato che manifeste interesse a collaborare;
- m) partecipazione a bandi e programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali attraverso la formulazione di proposte in sede regionale, europea e internazionale;
- n) partecipazione a progetti nazionali, europei e internazionali

e finanziati da enti nazionali, europei e internazionali;

- o) fornire servizi di supporto alla ricerca, sviluppo e innovazione, ivi compresi interventi di animazione culturale sul territorio, servizi di promozione degli interventi e diffusione dei risultati sul territorio;
- p) promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- q) svolgimento di attività finalizzate alla cooperazione e supporto nel settore della formazione, attraverso la progettazione e l'organizzazione di corsi e/o seminari, iniziative di didattica, formazione e tutorato, anche applicando metodi di e-learning, edutech e tecnologie emergenti per il settore educativo; e attraverso l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari in sinergia con le istituzioni locali e nazionali.

2. In particolare, per la conservazione, manutenzione, rigenerazione, promozione, tutela e fruizione attiva dei beni comuni culturali, ambientali e urbani, l'Associazione può:

- a) creare o sostenere la nascita o l'evoluzione di piattaforme di crowdfunding e crowdsourcing;
- b) favorire e partecipare a iniziative, progetti, eventi, riunioni, convegni, conferenze, seminari di informazione e divulgazione;
- c) dare informazioni a cittadini, amministrazioni e imprese;
- d) partecipare a e progettare iniziative di formazione e comunicazione;
- e) svolgere attività editoriali tradizionali e digitali;
- f) promuovere la costituzione di un soggetto collettivo non profit, sotto forma di Fondazione di comunità, di partecipazione, di collaborazione o altra formula giuridica assimilabile, che abbia i medesimi scopi dell'Associazione e si ispiri alla governance collaborativa dei beni comuni;
- g) promuovere la collaborazione civica, la governance collaborativa e policentrica per i beni comuni come approccio volto a garantire la transizione digitale ed ecologica giusta e democratica e l'innovazione urbana sostenibile, stimolando l'utilizzo di green emerging technologies, la nascita di forme di imprenditorialità innovativa delle nuove generazioni verso la produzione di impatti sociali, il rispetto di valori etici e di diritti umani, come la sustainable inno-preneurship, nonché nuove forme di corporate governance e public governance che abilitano l'adattamento e la mitigazione del cambiamento climatico, come la sustainable governance.

3. L'Associazione può perseguire i propri scopi anche attraverso ogni più opportuno accordo o forma di collaborazione con altri soggetti, enti o istituzioni, ed essere destinataria di beni di altre associazioni e fondazioni con analoghe finalità, secondo le modalità previste dal codice civile. L'Associazione non persegue scopi politici, non svolge attività politica, diretta o indiretta, né svolge attività di rappresentanza di interessi o lobbying legislativo.

4. In via secondaria e strumentale, l'Associazione può svolgere "attività diverse" rispetto all'attività che costituisce il suo oggetto principale. Tali "attività diverse" devono essere svolte secondo i criteri e i limiti prescritti ai sensi dell'art. 6, comma 1, codice terzo settore.

5. Per l'attuazione dei propri scopi, l'Associazione potrà assumere o conferire incarichi professionali a esperti o altro personale specializzato e istituzionale estraneo all'Associazione.

Articolo 4

Associati

1. Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono gli scopi fissati dallo Statuto e vogliono dare il proprio contributo personale e/o finanziario al perseguimento degli stessi.

2. Chiunque voglia aderire all'Associazione deve:

- a) presentare domanda scritta, sulla quale decide il Consiglio Direttivo a maggioranza;
- b) dichiarare di accettare le norme dello Statuto e dell'eventuale regolamento di attuazione;
- c) versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

3. Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

4. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

6. In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

7. Gli associati si distinguono in Associati Fondatori, Associati Ordinari, Associati Onorari e Commoners. Gli Associati Fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, nonché tutti coloro ai quali tale qualifica venga successivamente attribuita con deliberazione degli

Associati Fondatori presa con la maggioranza dei due terzi in ragione di particolari meriti riconosciuti grazie alle attività prestate nell'ambito o a favore degli scopi dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta, nonché pagamento della quota di sottoscrizione; Gli Associati Ordinari sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla fase di fondazione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione, nonché pagamento della quota di sottoscrizione; Gli Associati Onorari sono dichiarati tali dal Consiglio Direttivo per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per aver acquisito particolari meriti connessi agli scopi dell'associazione; gli Associati Onorari che dispongono erogazioni liberali di valore non inferiore a diecimila euro a favore dell'Associazione prendono la denominazione di "Commoners".

8. Tutti gli Associati hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- c) partecipare alle Assemblee con diritto di voto.

9. Tutti gli Associati hanno i seguenti obblighi:

- a) osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- d) pagare la quota associativa con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo.
- e) Possono far parte dell'Associazione in qualità di associati gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Articolo 5

Perdita dello status di associato

1. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, esclusione e per causa di morte.

2. L'Associato può recedere in qualunque momento dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatto almeno tre mesi prima.

3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea per gravi motivi e previa contestazione degli stessi, con assegnazione di un termine di trenta giorni per la formulazione di eventuali controdeduzioni.

4. In particolare, l'esclusione può essere deliberata nel caso in cui l'Associato:

a) abbia danneggiato moralmente e materialmente in modo grave l'Associazione;

b) non abbia ottemperato in modo grave alle disposizioni dello statuto, ai regolamenti interni o alle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

5. Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che, comunque, abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 6

Organi sociali

1. Sono Organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli Associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente, il Vicepresidente;

d) il Comitato dei Garanti.

2. L'Associazione potrà dotarsi di un proprio regolamento interno di organizzazione e funzionamento, approvato dall'Assemblea degli Associati con la maggioranza dei presenti.

3. Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito salvo il compenso che il Consiglio Direttivo decida di assegnare a membri dell'Associazione o del Consiglio Direttivo investiti di particolari cariche e/o deleghe e salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate. I compensi ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali dovranno essere proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e, comunque, non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

Articolo 7

Assemblea degli associati

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione.

2. Tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale hanno diritto di partecipare alle Assemblee sia ordinarie che straordinarie e hanno diritto di voto.

3. Gli Associati hanno diritto di voto all'Assemblea dal momento della loro iscrizione all'Associazione; l'iscrizione avviene a seguito dell'ammissione dell'associato all'Associazione da parte del Consiglio Direttivo.

4. L'Assemblea ordinaria indirizza l'attività dell'Associazione ed in particolare:

a) approva le linee di indirizzo del programma annuale di attività sociali;

b) approva il bilancio consuntivo e l'eventuale bilancio preventivo;

- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- d) nomina e revoca il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) elegge e revoca i membri del Consiglio Direttivo;
- f) elegge e revoca i membri del Comitato dei Garanti scelti dal Consiglio Direttivo;
- g) approva i regolamenti interni e le loro modifiche;
- h) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione dell'Associazione che il Consiglio Direttivo riterrà di sottoporle;
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) delibera sull'esclusione degli Associati, anche su proposta del Consiglio Direttivo;
- k) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- l) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) delibera la partecipazione ad Enti, società e ad altri organismi con finalità statutarie analoghe o strumentali per il raggiungimento degli scopi sociali;
- n) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- o) delibera su ogni altra questione ad essa riservata dalla legge o dallo Statuto.

5. Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta, da trasmettere per posta elettronica o posta elettronica certificata ai singoli associati almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione. In difetto di convocazione scritta, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

6. L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno.

7. L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci e ogni qualvolta lo stesso Presidente oppure almeno 1/3 dei membri del Consiglio Direttivo o 1/10 degli associati ne ravvisino l'opportunità.

8. Qualora debbano essere affrontate specifiche problematiche possono partecipare all'Assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti ed esperti esterni.

9. L'Assemblea straordinaria, da convocarsi con le modalità previste per quella ordinaria, delibera in ordine alle modifiche statutarie e dell'atto costitutivo, allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio che dovesse residuare conclusa la fase di liquidazione.

10. L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal

Vicepresidente o, in assenza di entrambi, dal membro più anziano del Consiglio Direttivo. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà degli Associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 24 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11. Per le modifiche statutarie e dell'atto costitutivo l'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza dei 3/4 degli Associati in prima convocazione e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno 48 ore dalla prima, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli Associati e le deliberazioni sono assunte col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

13. Ogni Associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Associato, mediante delega scritta. Ogni Associato non può rappresentare più di tre associati. Si applicano gli artt. 2372 commi 4 e 5 codice civile.

14. Si applica l'art. 2373 del codice civile relativo al conflitto di interessi.

15. I verbali di assemblea, contenenti le deliberazioni adottate, devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario generale e portati a conoscenza degli Associati con modalità idonee, ancorché non intervenuti.

16. Le deliberazioni adottate validamente dall'Assemblea obbligano tutti gli Associati anche se assenti, dissenzienti o astenuti.

17. Il presente Statuto prevede l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

18. Ogni altro aspetto relativo al funzionamento dell'Assemblea e alle modalità di partecipazione e di esercizio del voto, anche per via telematica, viene disciplinato mediante apposito regolamento adottato dall'Assemblea in sede ordinaria.

Articolo 8

Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto di un numero dispari di membri non inferiore a 3 e non superiore a 11, eletti dall'Assemblea degli associati. Un terzo dei suoi componenti viene scelto tra gli Associati Fondatori; gli altri componenti sono scelti tra gli Associati Ordinari. In ogni caso, la maggioranza degli

amministratori e' scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati.

2. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. L'elezione e revoca dei membri del Consiglio Direttivo spetta all'Assemblea ordinaria.

3. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

4. I membri del Consiglio Direttivo, in quanto amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel registro unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

5. Il potere di rappresentanza dei membri del Consiglio Direttivo in quanto amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili a terzi, se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

6. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo in quanto amministratori, si applica l'art. 2475 ter del codice civile.

7. Il Consiglio Direttivo può essere integrato da 2 membri indicati dal Comitato dei Garanti che si aggiungono agli Associati Ordinari e Fondatori che costituiscono il Consiglio Direttivo. La presenza dei 2 membri del Comitato dei Garanti non influisce sulla proporzione prevista per gli Associati Ordinari e Fondatori ai sensi del comma 1 del presente articolo.

8. Qualora, al momento della elezione del Consiglio Direttivo, non dovesse essere ancora presente nell'Associazione una o più categorie degli associati sopra descritte (Associati Ordinari, Comitato dei Garanti) la percentuale di voti o la riserva spettante alla categoria non presente verrà attribuita agli Associati Fondatori.

9. La nomina di uno o più amministratori può essere attribuita ad enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. In ogni caso la nomina della maggioranza degli amministratori è riservata all'Assemblea.

10. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili.

11. Possono farne parte anche coloro che non sono associati, a patto che, su valutazione insindacabile del Consiglio Direttivo, risultino dotati di particolari competenze e professionalità funzionali allo sviluppo dell'Associazione e purché la maggioranza degli amministratori sia scelta tra le persone fisiche associate.

12. Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Direttore e il Segretario generale.

13. Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno o più membri del Consiglio vengano a mancare, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione ai sensi dell'art. 2386, 2 co., ed i nuovi nominati rimangono in carica fino

allo prossima Assemblea che deve confermare la nomina o provvedere all'elezione di nuovi membri del Consiglio Direttivo. In mancanza della procedura di cooptazione, l'Assemblea può prevedere alla sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo, nominando i primi dei non eletti e i nuovi nominati rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

14. Alla scadenza naturale o nel caso in cui venga meno oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina del nuovo Consiglio entro il termine massimo di 3 mesi.

15. Il Consiglio Direttivo è organo esecutivo ed è dotato di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettino all'Assemblea e che non siano stati delegati ad uno o più membri del Consiglio direttivo e nei limiti di quanto stabilito annualmente dalla stessa.

16. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) redigere il programma annuale delle attività sociali previste dallo Statuto sulla base delle linee di indirizzo dettate dall'Assemblea degli Associati;
- c) redigere i bilanci da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione entro i termini stabiliti;
- d) nominare al proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario generale;
- e) nominare il Direttore, anche al proprio interno;
- f) deliberare sulle domande di nuove adesioni; la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. Se la deliberazione è di rigetto deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla agli interessati;
- g) fissare la quota annuale di adesione all'Associazione e la quota di sottoscrizione, può decidere di far coincidere la quota annuale con la quota di sottoscrizione per coloro che richiedono di essere ammessi in qualità di associati all'Associazione;
- h) assegnare a membri dell'Associazione o del Direttivo particolari deleghe operative;
- i) vigilare sul corretto esercizio dell'attività degli organi e dei soggetti cui sono attribuite deleghe operative;
- j) valutare periodicamente l'andamento dell'attuazione del programma annuale delle attività sociali e annualmente il raggiungimento degli obiettivi in esso indicati;
- k) individuare i membri del Comitato dei Garanti e sottoporli all'Assemblea per l'approvazione e ed elezione.

17. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente; in caso di sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano.

18. Il Consiglio è convocato ogni qualvolta il Presidente o il Vicepresidentee lo ritenga opportuno o quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta. Esso assume le proprie deliberazioni con la presenza e il voto favorevole della

maggioranza dei suoi membri, ai quali spetta un solo voto. In seno al Consiglio non è ammessa delega per l'esercizio del voto.

19. Di ogni seduta del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale dal Segretario generale che lo deve firmare unitamente al Presidente.

20. Ogni altro aspetto relativo al funzionamento del Consiglio e alle modalità di partecipazione e di esercizio del voto per via telematica, viene disciplinato mediante apposito regolamento adottato dal Consiglio.

Articolo 9

Presidente

1. Il Presidente ha il compito di presiedere l'Assemblea degli Associati nonché il Consiglio Direttivo, coordinandone i lavori.

2. Il Presidente svolge un ruolo di alta rappresentanza istituzionale.

3. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione, nonché il ruolo di rappresentanza esterna nazionale e internazionale e il coordinamento delle attività dell'Associazione.

4. Al Presidente è attribuita la delega a compiere tutti gli atti da questi ritenuti utili e necessari per l'attività dell'Associazione e a porre in essere le azioni necessarie a dare attuazione al programma annuale delle attività sociali, ivi inclusi l'apertura di conti in banca e la sottoscrizione di contratti.

Articolo 10

Vicepresidente e Direttore

1. Il Presidente è assistito e coadiuvato nello svolgimento delle sue funzioni dal Vicepresidente e dal Direttore.

2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di malattia o impedimento prolungato per più di tre mesi del Presidente o nelle funzioni a esso delegate dal Presidente.

3. Il Direttore è scelto dal Consiglio, anche al proprio interno, su proposta del Presidente. Il Direttore deve possedere un'esperienza consolidata, almeno decennale, e la competenza tecnica, scientifica e professionale necessaria per assistere il Presidente nello svolgimento delle operazioni necessarie ad assolvere le sue funzioni. Sovrintende all'attività tecnica e finanziaria della Associazione, cura ed è responsabile dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e delle direttive del Presidente. A tal fine compie ogni atto necessario e conseguente riferendo al Vicepresidente, cui compete il coordinamento e la vigilanza sull'esecuzione delle attività gestorie.

4. Il Consiglio o il Vicepresidente possono inoltre delegare al

Direttore ulteriori poteri finalizzati all'esecuzione di specifiche delibere, di volta in volta, adottate dal Consiglio di Amministrazione, o in generale ogni potere connesso all'implementazione, al coordinamento, all'esecuzione e alla buona riuscita di progetti approvati dal Consiglio volti al conseguimento degli scopi della Associazione.

5. Il Direttore sottoscrive con il Vicepresidente la corrispondenza e ogni atto esecutivo delle deliberazioni del Consiglio.

6. Provvede, previa autorizzazione del Consiglio o del Vicepresidente, all'eventuale assunzione di personale, determinandone l'inquadramento e il trattamento economico, con il relativo potere disciplinare in conformità con le norme di legge.

Articolo 11

Segretario

1. Il Segretario generale affianca il Presidente, il Vicepresidente e il Direttore nello svolgimento delle loro funzioni e procede a verbalizzare le adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo. I verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo devono essere sottoscritte dal Presidente e Segretario generale.

Articolo 12

Comitato dei Garanti e Direttore Scientifico

1. Il Comitato dei Garanti è composto da un numero dispari, non inferiore 3 e non superiore a 7, di esperti di altissimo livello professionale e scientifico di livello nazionale e internazionale nel settore dei beni comuni, della rigenerazione urbana, della cultura e della creatività.

2. Il Comitato esprime pareri tecnici non vincolanti, di cui il Consiglio Direttivo deve tenere conto, sulle attività di progettazione e realizzazione degli scopi dell'Associazione, valuta periodicamente i progetti e le iniziative avviate dall'Associazione, ne valuta complessivamente i risultati e dà conto degli stessi a mezzo di apposita relazione o audizione.

3. Il Direttore Scientifico è membro del Comitato dei Garanti ed è nominato dal Comitato stesso, dura in carica tre anni. Svolge una funzione di indirizzo, garanzia e supervisione in ordine alla coerenza delle attività dell'associazione con l'impostazione scientifica e metodologica stabilita nell'atto costitutivo e con i pareri emessi dal Comitato.

Articolo 13

Organo di controllo

1. L'Associazione può prevedere la nomina di un Organo di controllo nominato dall'Assemblea.

2. La nomina di un Organo di controllo è obbligatoria quando

l'Associazione supera per due esercizi consecutivi i seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale 110.000 euro;
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate 220.000 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio 5 unità.
3. Tale obbligo cessa se per due esercizi consecutivi, i suddetti limiti non vengono superati.
4. Per la composizione e disciplina di tale organo si rinvia all'art. 30 del codice terzo settore.

Articolo 14

Revisione legale dei conti

1. L'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando supera per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale 1.100.000,00 euro
 - b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate 2.200.000,00 euro;
 - c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio 12 unità.
2. Tale obbligo cessa se per due esercizi consecutivi, se i suddetti limiti non vengono superati.
3. La nomina è altresì obbligatoria se l'Associazione costituisce patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del codice terzo settore.
4. L'Assemblea nomina il revisore legale dei conti o la società di revisione legale.

Articolo 15

Fondo patrimoniale

1. Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
- a) dalla dotazione iniziale quale risulta dall'atto costitutivo;
 - b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal Consiglio ad incremento del fondo patrimoniale;
 - c) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del fondo patrimoniale;
 - d) dai residui di gestione non utilizzati e non trasferiti ai successivi esercizi;
 - e) da eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione.
2. Il Consiglio può costituire amministrazioni separate per i beni pervenuti all'Associazione in forza di donazioni e/o lasciti testamentari per il perseguimento di particolari finalità indicate

dai donatori.

3. Per la distribuzione del patrimonio associativo si rinvia all'art. 8 del codice del terzo settore.

4. Il Patrimonio dell'Associazione è di euro 58.000 (cinquantottomila) ed è idoneo per il conseguimento della personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 commi 1 e 4 del codice terzo settore.

Articolo 16

Fondo gestionale

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio sostentamento e funzionamento da:

- a) quote associative annuali;
- b) contributi degli aderenti, privati, istituzioni pubbliche organismi internazionali;
- c) rimborsi o corrispettivi derivanti da convenzioni o rapporti connessi agli scopi statutari;
- d) interessi, dividendi, affitti, pagamenti derivanti da prestiti obbligazionari e royalties che non dovranno costituire più di un terzo del fondo di gestione;
- e) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e contabilizzate autonomamente;
- f) sponsorizzazioni da soggetti interessati a contribuire allo sviluppo dell'attività dell'Associazione/della Fondazione.

2. Le entrate di cui ai punti a), b) e c) devono rappresentare più di un terzo del fondo di gestione.

3. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione alimentano un fondo gestionale.

4. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 17

Bilancio d'esercizio

1. L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il mese di giugno.

3. Il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 novembre.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a

fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 18

Libri sociali obbligatori

1. Oltre le scritture contabili, l'Associazione deve tenere:
 - a) il libro degli associati o aderenti;
 - b) il libro delle adunanze e deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
 - c) il libro delle adunanze e deliberazioni dell'organo dell'amministrazione, dell'organo di controllo, e degli eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere b) e c) sono tenuti a cura dell'organo dell'amministrazione. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

2. Gli Associati o gli aderenti hanno diritto di prendere visione ed esaminare l'atto costitutivo, lo statuto, i regolamenti, i libri dei verbali dell'assemblea degli Associati e il bilancio annuale mediante richiesta di accesso scritta inviata al Consiglio Direttivo.

3. Gli Associati o gli aderenti hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri dei verbali del Consiglio Direttivo mediante richiesta di accesso scritta e motivata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo potrà stabilire di permettere l'accesso all'atto o di consegnare un estratto dei suddetti verbali, in cui è riassunto il contenuto generale e le decisioni principali assunte durante la riunione.

4. Gli Associati o gli aderenti hanno diritto di prendere visione ed esaminare i libri dei verbali di altri organi associativi, mediante richiesta di accesso scritta e motivata al suddetto organo che consente l'accesso, anche previo parere del Consiglio Direttivo.

5. Gli Associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare il libro degli associati o aderenti, mediante richiesta di accesso scritta e motivata al Consiglio Direttivo, al fine di garantire il rispetto della privacy dei singoli associati.

6. L'Assemblea degli associati può richiedere la visione dei suddetti documenti mediante richiesta motivata assunta durante l'Assemblea con regolare votazione e presentata al Consiglio Direttivo.

7. I terzi non associati non hanno alcun diritto di prendere visione o esaminare lo statuto, i libri sociali e i documenti associativi, possono mandare apposita richiesta di accesso scritta e motivata al Consiglio Direttivo che deciderà in merito.

Articolo 19

Liquidazione e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio vengono disposti con deliberazione dell'Assemblea approvata con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.
2. L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del codice civile (artt. 11 e segg.) è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, codice terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità uguali o analoghe a quelle dell'Associazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Articolo 20

Disposizioni generali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del codice civile, del codice terzo settore (d.lgs. 117/2017) e delle altre leggi in materia.